

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

ALCUNI PODESTA' VENETI DI ROVIGNO

ed alcune memorie patrie contemporanee.

RIEMPITURA DEL 1500.

1501. Alvise Valeresso.
1502. Alvise Civran.
1502. Lorenzo Minio.
1503. Luca Contarini.
1521. Vido Memo.
1524. Vido Memo.
1525. Andrea Morosini.
1526. Gentile Contarini. (Si cassi l'annotazione a questo nome riportata nel N. 32 del 1850, e si riporti la memoria seguente): Avendo i Morlacchi di Villa, onde vivere ordinatamente e pacifici, supplicato d' avere un regolamento, e che i loro Capi fossero eletti dai pubblici Rappresentanti e dal Consiglio municipale di Rovigno, ciò fu loro accordato con deliberazione 18 Agosto. V. 1592-93.

1528. Lorenzo Foscarini.

1530-31. (A questo millesimo aggiungasi quanto segue): Di questo Statuto non fu mai impresa la stampa che nel 1720, ma non eseguita che di pochi paragrafi del Libro Primo, come dirò meglio sotto il suddetto millesimo. Ora però lo abbiamo tutto stampato per gentilezza di chi illustra questa Provincia, tanto finora sconosciuta, negletta. Gratitudine a lui, e a chi glielo somministrò, piena, sincera!

Fo noto a questo proposito quanto lascio scritto mio avo paterno in un *Avviso*, che potrebbe tener luogo di Prefazione allo Statuto — che, perduto l'antico volume del nostro Statuto (veneriamo in esso, qualunque siasi, se non altro, provvide intenzioni de' nostri maggiori), si pensò di farne un altro, e si fece quello che come io credo si conserva di presente in Comune, nulla dissimigliante dal primo, essendo in parte stato cavato da certi esemplari, che di quello esistevano sui Libri della Cancelleria, ed essendo in parte stato preso dalla paesi circonvicini, ritrovati avere la medesima foggia di governarsi anticamente, che avevano i Rovignesi; — che, andando per le mani, conforme portava il bisogno di servirsene, manuscritto, riportò nello spazio di due secoli una prodigiosa quantità di errori; — che di molte Copie, che andavano attorno, non se ne scorgeva una che fosse fedele e corretta; — che anche quelle due, che

si conservavano nella Cancelleria, scritte in carta ancora, avevano i loro notabilissimi difetti: mancanza cioè nella più antica di carte o per intero o per metà, non poche corrose e logore all'estremità, i caratteri a foggia antica o logori o smarriti, e quindi di stentata e difficile lettura; la più recente scorrettissima e di varie aggiunte imbrattata contenenti cose posteriori di tempo, intruse per arbitrio, e quindi spurie e adulterine; — che dovendo il detto mio avo per uso di sua professione servirsi di cotesto Libro, si risolse nel 1757 di formarsene una Copia vera e germana, (che gli costò molta forza di applicazione e di studio, com'egli lo dice nel suddetto *Avviso*) col confronto dei due Codici vecchio e nuovo, e di due altre Copie, conservando il testo, ma contrassegnando quei passi suppliti ai luoghi mancanti del vecchio e difettosi cogli altri esemplari, e conservando questo riguardo nelle rubriche delle materie, distinguendo le vere dalle non vere, ritenendo l'istessa ortografia, ma migliorandola, aggiungendo gli accenti e l'apostrofe per rendere il senso chiaro e distinto, portando anche a buon sistema l'interpunzione a scanso di equivoci, assoggettando ogni legge a Capitoli in lettera romana, e ad ogni Articolo di legge apponendo i numeri al margine, e nel fine collocando un esatto Indice di tutti i Capi, e intitolando per conghiettura il primo Libro *De gli Uffitii*, non sapendo qual titolo si avesse, perchè la prima facciata del vecchio Statuto non era intelligibile — così riducendolo ad un termine, che mai fin allora erasi visto.

1531 aggiungasi 32, e si premetta alla riportata memoria la seguente:

Con Terminazione 23 settembre 1531 ordinava la buona tenuta dei Libri, e la regolarità delle partite nei Registri del Cancelliere, e del Camerlingo del Comune, che prima erano in tutto disordine.

1532. Vido Memo.

1533. Pietro Burla Vice-podestà — forse lo stesso di cui parlasi sotto Vittorio Michiel N. 32 del 1850.

1533. Polo Diedo Vice-podestà.

1536. (Giov. Alvise Zane) Sanudo e Barbo Sindaci di Terraferma con Terminazione 29 dicembre ordinavano, che i Podestà di Rovigno dessero porzione delle condanne a questo Comune, nè potessero condannare li delinquenti più di quello voleva lo Statuto secondo i casi; e davano altre regole circa le accuse per danni campestri.

1539. (A questo millesimo aggiungasi tra *loggia* e

innanzi) in S. Damiano, più tardi ridotta ad uso di Cancelleria, ed ora locali della Cassa comunale, ecc.

Si vede ancora in una colonna della loggia scolpito il *passo veneto*, che avrà servito in allora di regola pei cosiddetti *Passetti*.

1542-43. (Tra *boschetto* e *dello scoglio pongasi*) di elici e bosso.

1545-46. (Tra *stessa* e *Strammazzarone* aggiungasi) in pericolo di essere colpito da uno dei... che tenevano la Pala dell'altare, spezzato quasi un passo dalla saetta; e di tal sorta fu il calore, che tutti i peli del petto giù dalla parte occulta fino alla coscia gli si bruciarono.

1549. Giov. Battista Michiel. Con Terminazione 27 settembre ordinava, che le *crivelladure* dei frumenti fossero del Fondaco, e non più a beneficio del fondachiere.

1550. Giov. Francesco Molin. Con Terminazione 13 novembre prescriveva l'esazione dei *terratici* a misura colma.— Dopo l'introduzione della imposta fondiaria, il Comune li riscuoteva a misura rasa per il calcolato quinto di abbuono. Ora (marzo 1851) per la legge dell'esonerazione del suolo vennero reclusi in danaro con modico ragguaglio, ed affrancabili.

1555. Marc' Antonio Rimondo, e Mattio de Furlani Vice-podestà. Con Terminazione 21 luglio prescrivevasi il buon ordine da tenersi nel governo della Sacristia di S. Eufemia.

1560 aggiungasi 61. I sindaci di Terraferma con Terminazione 9 luglio regolavano le competenze dovute per le pignone fuori di Rovigno. E con altra Terminazione dei 19 detto proibivano in relazione ad anteriori disposizioni, di pascolare animali forestieri in questo territorio; che alcun forestiere non potesse esser vicino, se prima di otto giorni non capitava a star in questo Castello *a loco e foco*; e che gli animali forestieri, pascolando su questo territorio, fossero subito confiscati — tenendo obbligati questi Podestà della esecuzione di tali ordini, sotto pena di D.ti 100.

1561. Nicolò Michiel. Con Terminazione 27 dicembre ordinava, che i frumenti e le farine del Fondaco non si potessero più vendere a minor prezzo del costo, sotto pena di l. 100 al fondachiere.

1562 aggiungasi 63.

1563. (26 e non 28 ottobre.)

(Si cassi l'aggiunta fatta nel periodico N. 41 del 1850, circa questo millesimo, e si ponga):

Fu posto questo millesimo sull'architrave dell'Arco toscano della Torre in Città, a ricordo che allora fu costruito l'Arco medesimo. Forse a quell'epoca fu anche ingrandita la Torre, e migliorato il Ponte levatojo, dal quale tuttora quel sito conserva il nome di *Ponte*, che fu demolito nel 1767, e il bell'Arco distrutto in un'alla Torre nel 1843 sotto il Podestà sig. Giuseppe Blessich. (V. i miei Cenni sopra Rovigno al N. 39-40 del 1849.) Non saprei poi combinare la seguente Iscrizione, ch'eravi nel muro esterno della Torre verso ponente, la quale benchè scarpellata rilevasi e si conserva.

SIPIONI BENSONO
PRAET. INTEGERRIMO
JUB. DOM. EREXIT
MDLXIII.

(Al 1566 aggiungasi 67, e la seguente memoria.) Nel 1567 fu fatta la confinazione della grande *Finida*.

1569. Angelo Trevisan. Con Terminazione 30 Aprile comminava la pena di l. 50 contro quei cittadini, che rifiutassero Cariche comunali, oltre che privi di seder in Consiglio per un anno continuo, e di poter avere alcun officio e beneficio del Comune.

E con altra Terminazione (che non ha data) ordinava, onde meglio regolar l'amministrazione del Fondaco, che in seguito fosse ad imitazione d'altre ben governate Città eletto uno *Scontro* al Fondaco per controllare appunto l'amministrazione del fondachiere, e ne dava il relativo regolamento; proibendo in fine che lo *Scontro* fosse della stessa famiglia del fondachiere.

1570. Angelo Dolfin.

1570. Antonio Zorzi. Con Terminazione 6 maggio ordinava, che i pegni di debito non si potessero vendere al pubblico incanto nei giorni di Domenica, nè nelle feste comandate in osservanza del precetto di santificazione, e nemmeno nei sabbati, perchè giorno di riposo all'Israellita.

Sebbene nel 1647 vi era quivi "una sola Casa di Ebrei, li sig. Abram e Lucio Stella, come accenna il Vescovo Tomasini nella sua *Istoria dell'Istria* parlando di Rovigno, il primo molto virtuoso e versato nella poesia, e l'altro nei negozi, molto amati per la loro modestia e civile trattamento, — pure questa disposizione rapporto ai sabbati darebbe credito alla vaga tradizione, che qui in antico vi era un Ghetto, il quale perfino viene anche designato tra la Casa Cherin in contrada *Parenzo*, e la Casa Ive in contrada *Grisia*; anzi le ossa umane ritrovate nell'escavo all'epoca del ristauero della Casa Ive pretendesi fossero dei morti Ebrei, e che in quella località avessero il loro Cimitero.

1570. Nicolò Memo. Con Terminazione 1. Ottobre ordinava, che non potessero essere due Giudici d'una *Casada*.

1572-73. Stefano Minio. Ai 4 febbraio 1572 segui la confinazione della piccola *Finida*.

1573. Antonio Cicogna. Ai 25 giugno fu redato l'istromento di revisione e di nuova confinazione tra Rovigno e Valle.

1573. Scipion Minio.

1574. (Alla memoria nel N. 32 del 1850 premettasi la seguente.) Con Terminazione 8 maggio proibiva di ricercare e poner mano nei Libri della Cancelleria civili e criminali senza licenza, onde togliere che più non si abusò degli stessi col trafugarli o strapparne le pagine.

1576. Alessandro Paruta.

1577. Gasparo Salamon.

1577. Alessandro Donà. Con Terminazione 13 ottobre ordinava, che nessuno potesse prender danaro dal Fondaco nel tempo della riscossione dei frumenti dei suoi *terratici*.

1579. Antonio Zorzi. Con Terminazione 21 set-

tembre regolava i prezzi dei vini terrieri a vantaggio della povera gente, fissandoli dal 1. settembre a tutto dicembre a soldi 23, dal 1. gennaio a tutto aprile a soldi 28, e dal 1. marzo alle vendemmie a soldi 27 al Secchio.

1582. Giacomo da Riva q. Ettore.

1583-84. (Aggiungasi a questi millesimi dopo Scip. Benz. P. 1584): riedificata nel 1750 giusta memoria sulla soglia superiore della sua porta.

1586. Marin Boldù.

1589. Marin Boldù.

1589-90. Gabriel Morosini.

1592-93. (A questi millesimi aggiungasi):

Con Terminazione 23 marzo 1592 ordinava, che i fondachieri dovessero dare peggieria e sicurtà del Fondaco.

Dietro istanza dei Giudici e Sindaco di Rovigno reclamanti il diritto di eleggere il *Zuppano* di Villa, come fu da quei Morlacchi supplicato e loro concesso nel 1526, avendosi in seguito fatto lecito di contravvenirvi coll' eleggersi da sè stessi il loro *Zuppano*; sentiti i Villici stessi, che non seppero addurre altro se non se da molti anni ciò facevano, e che perciò non dovevasi innovar cosa alcuna; il sud. o Podestà decise con Terminazione 22 luglio 1592, che l' elezione del *Zuppano* dovesse esser fatta per l' avvenire dal Podestà e dal Consiglio comunale di Rovigno, colle norme dei Capitoli stabiliti sotto il Contarini, il qual *Zuppano* durasse soltanto sei mesi. — Sotto i Governi Austriaco e Francese l' elezione del *Zuppano* facevasi da questa politica Autorità; ed ora approfittando i Villici della nuova Legge comunale, vollero essere Comune indipendente, e si elessero i propri rappresentanti.

Vedendo non eseguiti dai Giudici del Comune i loro obblighi secondo lo Statuto di accompagnare cioè il Podestà ogni qual volta usciva di Palazzo, e che d' altronde si assentavano dal luogo senza di lui licenza; considerando anche che il loro salario erasi aumentato arbitrariamente di tempo in tempo da quello stabilito dallo Statuto medesimo, e per conseguenza non più proporzionata la pena di soldi 5 alle loro mancanze — con Terminazione 28 novembre 1592 richiamava in vigore i suddetti obblighi dei Giudici, accrescendone la pena a l. 1: 4.

Con altra Terminazione dei 22 dicembre 1592 comandava, che nel tempo stesso che finiva il fondachiere il suo incarico, dovesse finir pure quello del Cancelliere del Comune, e non prima come per lo passato, onde così uscissero di Carica nel tempo stesso: ciocchè coincideva eziandio col cessar dalla Carica il Camerlingo; onde con ciò si potesse avere dell' amministrazione del Fondaco un pronto reso-conto, al quale era il Cancelliere tenuto.

Avendo considerato i grandi debiti del Comune, e che i salari erano di tempo in tempo accresciuti senza la superiore sanzione — fu preso in Consiglio li 31 dicembre 1592, che per poter pagare i debiti gl' impiegati comunali rilasciassero la metà dei loro salari. Ciocchè in seguito fu approvato dal Podestà con Terminazione 27 giugno 1573, aggiungendo anzi, che tale deliberazione durasse fino a tanto il Comune fosse rintegrato del suo credito verso i suoi salariati per l' arbitrario accresci-

mento del loro soldo conseguito, e che poi stesse nel Consiglio di poter statuire gli aumentati salari. La qual Terminazione fu sancita dalla Carica di Capodistria li 21 Agosto. — Non è questa la sola volta di tale esempio generoso negl' impiegati dell' antico Comune, chè fu rinnovato di poi oltre varie volte anche nel 1706; ed in presente forse stenterebbersi trovare tale liberalità, tanto amor patrio.

1598. Anzolo Giustinian.

LETTERA

Del Conte GIANRINALDO CARLI Giustinopolitano.

Intorno ad alcune monete, che nelle Provincie del Friuli, e dell' Istria correvano ne' tempi del Dominio dei Patriarchi Aquilejesi.

Al Nobile, e Reverendissimo Signor Abate GIUSEPPE BINI Protonotario Apostolico ed Arciprete di Gemona.

(Continuazione V. N. 13.)

De' Fiorini d' oro, tanto frequenti ne' contratti dei Friulani, e Istriani, dirò esser egliu battuti a Firenze. *Baptista in Italia sculptur in Floreno Florentinorum*; dice Benvenuto d' Imola nel commento della Commedia di Dante, *Antiquit. Italic.* Tom. II, col 1134. Fu detto *Florenus* a *Florentia* ovè coniavasi; come impariamo da un passo della cronaca Manoscritta delle Città, lodata dal Pignorino nelle note all' Istoria del Musato, rapportato dal Signor Muratori, *Antiquit. Italic.* Tom. II, col. 606, ch'è *ab ipsa Florentia nominatis Florenis*. Ha da una parte S. Giovanni Battista Protettore della Città, coll' epigrafe S. JOHANNES. B. e dall' altra un giglio col nome per lo più di FLORENTIA. Con altra leggenda, veder se ne possono presso i Signori Muratori, Vittorio Borghini ed altri. Quello che spetta a me è il rivelare di quanto valore fossero nelle nostre Provincie sotto il dominio de' Patriarchi. Era questo di sessanta tre danari aquilejesi; avendosi nel mio codice MS. *Receptit ab eodem Florenos viginti unum in ratione LXIII denar. pro quolibet*. Vero è però, che secondo le solite vicende delle monete alle volte ne contasse 64, onde dell' istesso valore fossero *de' ducati d' oro*, come afferma *Giovanni Musso*, che scrivea la *Cronaca Piacentina* nel 1388. *Rer. Italic. Script.* Tom. XVI dicendo *usque in Florenos, sive ducatos LX, auri*; e alle volte più e meno secondo i tempi: ma fermandoci al prezzo ordinario le diremo di denari sessanta tre, come qui abbiamo osservato.

Vengo ai *Ducati d' oro*. Era questa una moneta, che si batteva, e continuavasi a battere qui a Venezia, e che noi chiamiamo *Zecchino*. Ha da una parte S. Marco, che al Doge in ginocchio consegna lo stendardo Ducale, col nome intorno dello stesso Doge sotto cui si batteva; e dall' altra parte del Santo S. M. VENETI. cioè *Sanctus Marcus Veneticus*. Dal rovescio il Salvatore in mezzo ad una corona di stelle colle parole SIT. T. XPE.

DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Il Chiarissimo Sig. Muratori *Antiq. Ital.* T. II, col. 650, interpreta tale epigrafe in tal maniera. SIT. TIBI. CHRISTE. DATVM. QVIA. TV. REGIS. ISTE. DVCATVM. Veramente è il senso alquanto confuso. *Sit tibi Christe datum*, cosa mai? con che si ha da accordare tal neutro? *Quia tu iste regis Ducatum*. Non ci veggio buona sintassi. Dice però il Chiarissimo Signore, che si ISTE pro IPSE accipiat. . . *sensus eorumdem verborum recte se habet*: ma non intendo io per qual motivo non abbiano coniato IPSE invece di ISTE, quando questo prender si doveva per quello. Soggiunge perchè, che quell'ISTE si potrebbe riferire al Doge, il quale *regge il Ducato*: ma il senso diventa più oscuro. Mi permetterete voi dunque, che per tal confusione mi discosti dalla interpretazione di un vostro sì grande Amico, al quale io, come sapete, professo somma venerazione, e che m'ingegni di farne un'altra. Quella però che io penso doversi fare dalle sigle sovrapposte, è questa: SIT. TIBI. CHRISTE. DATVS. QVEM. TV. REGIS. ISTE. DVCATVS. La trasposizione delle parole, nata per isforzo del verso non turba in alcuna maniera la chiarezza del senso, ch'è *Christe, iste Ducatus, quem tu regis sit datus tibi*. Io sono persuaso, che non avrete per accordarmela dubbianza alcuna. Sotto qual Doge fossero per la prima volta coniat i Ducati d'oro lo dicono gli Scrittori delle cose di Venezia. *In questo tempo* (sotto Giovanni Dandolo Doge) *si battè per la prima volta il Ducato d'oro, che oggi si chiama Zecchino* scrive il Sansovino nella Venezia della ediz. seconda p. 377. Tanto affermano Marino Sanuto, nelle *Vite de' Dogi Rer. Italic. Scrip.* Tom. XXII, col. 575 e Rafaino Caresino continuatore della Cronaca di Andrea Dandolo Tom. II, *Rer. Italic. Scrip.* Tom. XII, col. 400, dicendo del suddetto Giovanni Dandolo *qui etiam Ducatos aureos primitus fieri iussit*. Ora io farò al Pubblico palese l'anno, il mese, ed il giorno in cui fu dal Consiglio di Quaranta presa parte di batterli la prima volta, col produrre un inedito documento graziosamente favoritomi da E. Sig. Antonio Grimani a S. Ubaldo, che lo conserva apogrifo nel vasto suo Archivio di Manoscritti. *Tempore Serenissimi Ducis D. Johannis Dandulo MCCCCLXXXIII, in libro luna majoris Consilii p. 49, Die ultima Octobris capta fuit pars, quod debeat laborari moneta auri communis, videlicet 67. pro marcha auri, tam bona, & tina per aurum vel melior ut Florenus, accipiendo aurum pro illo pretio, quod possit dari moneta per decem, & octo grossos, & fiat cum illa stampa, quae videbitur Domino Duci, & Consiliariis, & Capitibus de XLta, & cum illis melioramentis quae eis videbuntur: & si consilium est contra sit revocatum, quantum in hoc. Par. de XLta, & erant XXVIII, de XLto congregati; ex quibus voluerunt hanc, partem XXII, & septem non synceri, & nullus de non.* Voi vi accorgete che, l'epoca dell'anno è fallata, dovendosi legger MCLXXXIII; perchè Giovanni Dandolo fu creato Doge ai 24 di Marzo del

1280. Un C dunque sarà qui stato accresciuto dall'incuria del Copista. Nell'anno 1283, nell'ultimo giorno d'Ottobre, come vedete fu presa parte di coniare il Ducato d'oro. Non vorrei però che voi credendo nella parte segnata solamente *moneta auri*, e non *Ducatus*, ne dubitaste. Imperciocchè allora non si poteva dare il nome alla moneta, quando, non si avea ancor disegnato sopra quale stampo doveasi fare: *& fiat cum illa stampa quae videbitur Domino Duci*: ec. notaste? si avea preso massima di batter una moneta d'oro, ma non si avea ancora specificato, nè il conio, nè il nome, che rimessi furono alla volontà *del Doge, de' Consiglieri, e de' Capi di Quaranta*. Nè altre monete d'oro fuorchè il Ducato di quel secolo si videro giammai fabbricate in Venezia; nè qual si voglia Scrittore menzione alcuna ha fatta giammai.

Vi voglio ancora soggiunger, l'anno, ed il mese in cui fu eseguita la parte, e nella *Zecca* per la prima volta battuta la moneta d'oro, che fu chiamata *Ducato*. Ciò io ritruovo in altro apogrifo documento, il quale anche dal Sanudo, con qualche picciola variazione, al luogo lodato, fu pubblicato; ed è questo: *In nomine Dei Omnipotentis anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi 1284, mense martii indictione XIII, tempore egregii Viri, & honorabilis coram Deo, & hominibus Domini Johannis Dandulo inclity Ducis Venetiarum fuit prius quaedam facta moneta auri* (ecco la moneta d'oro nella parte, accennata; ma questa moneta come poi fu chiamata?) *quae vocata est DVCATVS, ad honorem Beati Marci Evangelistae, & omnium Sanctorum, & Reipublicae Venetiarum*. Ecco come bene si combina ogni cosa. Il suddetto Sanudo scrive che fosse inciso in un marmo nella *Zecca*, che fu poscia levato.

Che le stesse Epoche fossero anche nel marmo segnate, dir non saprei, perchè non sono in caso di osservarlo. Dico bensì, che l'indizione è viziata: nell'anno 1284, correva l'indizione XII, come rilevar facilmente potete, ma siccome qui veggiamo segnata la XIII, così dir bisogna, che per negligenza, o di chi l'ha incisa, o di chi l'ha copiata sia corso un I oltre il bisogno. È però da notarsi, che in Venezia non c'è errore di sorta. Imperciocchè, qui come costume era di Pavia, Fiorenza, e d'altre Città d'Italia, l'anno non cominciava al primo di Gennaio, secondo la comune epoca, ma ai XXV di Marzo. Anche a giorni nostri non si principia che al primo. Abbiamo nel documento: 1204, indizione XIII, nel mese di Marzo. Tale indizione s'accorda coll'anno 1285 dir dunque dobbiamo, che il corso fosse tal'anno; ma che in Venezia non avesse ancor cominciato: perchè il *Mese di Marzo* non era giunto ai XXV, dopo il qual giorno; 1285 vedremmo assolutamente segnato.

(Cont.nua.)

Anno 1112 o circa.

Il Marchese d' Istria, il Conte, i Vescovi, i Magnati, convengono di leggi in cose provinciali.

(Da Carta del Professore Abb. Pirona di Udine).

Forma Sacramenti D. W. Marchionis et domini comitis hengelperti. et Episcoporum. et hystriae magnatum: fiet in hunc modum quod ipsi jurabunt (defendere) omnes homines Civitatum. Castellorum et villarum qui ad hanc cartulam j urabunt, || In Marchia Hystriae contra omnes homines qui eos malestare voluerin bona fide sine omni fraude. et hanc cartulam infra tempus constitutum firmam obtinebunt, *et manutenebunt bonum statum et honorem totius Hystriae.* Simili modo paysani jurabunt eis, et tantum plus quia omnes honorem domini || W. Marchionis Hystriae bona fide sine omni fraude obtinebunt Statutum est ut si aliquis paysanorum sine ratione vel Judicio aliquem paysanorum occiderit, quod deus advertat . personam ammittat . et Bona sua omnia in duas partes dividantur . Ita ut una medietas sit propinquorum mortui . et alia Domini W. marchionis et loci offensionis . salvo alio jure ipsius Marchionis . et sit homicida Inimicus domini Marchionis et omnium hystriae paysanorum In perpetuum nisi prius gratiam || propinquorum occisi invenerit . et In aliquo loco paysanorum Hystriae non recipiatur . Qui si inventus fuerit et querimonia de eo venerit

|| capere si possunt, et de eo Rationem facere vel eum nuntio marchionis presentare, qui de ipso justiciam faciat. Et si homicida dixerit se defendendo fecisse homicidium

|| tate pugnam facere non poterit . Tunc Dominus Marchio W cum commune illius loci debent pugnam facere per campionem

|| mittere vel eam recuperabit xL Libr. Ven. Ad . . . W. Marchionis et a loco . . . ss. . . .